

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10/01/1957, n. 3 ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 03/05/1957, n. 686 e successive modifiche;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive m. e i;

VISTO il D.A. 5480 del 7/04/2000 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato sulla G.U.R.S., serie speciale concorsi n. 4 del 14 aprile 2000, con il quale è stato bandito "l' avviso pubblico di selezione per l'assunzione di n. 267 operatori tecnici del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui alla tabella A della legge regionale 27 aprile 1999, n. 8";

VISTA la l.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la L.R. 19/2008 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale "con la quale tra l'altro, è stata sostituita la Tabella "A" di cui alla L.R. 15/05/2000 n.10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 68, co.5 della L.R. 12/08/2014, n. 21;

VISTA la nota prot. n. 53646 del 3/12/2014 del Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, con la quale si comunica "che non sussiste più un interesse attuale del Dipartimento alla prosecuzione della "selezione per l'assunzione di n. 267 operatori tecnici del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui alla tabella A della l.r. 27 aprile 1999" indetta con D.A. 5480 del 7/04/2000 dell'Assessorato Beni Culturali ed Ambientali, pubblicato sulla G.U.R.S serie speciale Concorsi n. 4 del 14 aprile 2000;

VISTA la nota prot. 40927/2014 del Servizio Iniziative per l'occupazione, l'orientamento, tirocini formativi, apprendistato del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle attività formative, con la quale, previa esposizione delle attività endoprocedimentali di competenza già svolte e del contenzioso che le stesse hanno generato, "si chiede di conoscere le determinazioni.....in ordine all'eventuale annullamento della procedura che preserverebbe l'Amministrazione da ulteriore contenzioso";

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241/1990 e successive m.e i. e degli artt. 8 e 9 della l.r. n. 10/1991 e successive m.e.i., dell'"Avviso di selezione per l'assunzione di n. 267 operatori tecnici del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui alla tabella A della l.r. 27 aprile 1999, n. 8", bandito con il richiamato D.A. 5480/2000 dall'Assessorato Beni Culturali, resa nota con pubblicazione sul sito dipartimentale in data 7 gennaio 2015 e sulla G.U.R.S. Serie speciale Concorsi n. 1 del 16/01/2015;

VISTE le osservazioni presentate ai sensi della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento;

VISTA la nota prot. n. 21806 del 17/02/2015, con la quale sono stati richiesti chiarimenti al Dipartimento Regionale del lavoro, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative in ordine alle osservazioni pervenute, in quanto afferenti atti e segmenti del procedimento concorsuale dallo stesso gestiti;

VISTA la nota prot. n. 9590 del 25/02/2015 del Servizio Iniziative per l'occupazione, l'orientamento, tirocini formativi, apprendistato del Dipartimento Regionale del Lavoro, anticipata con mail, assunta al prot. n. 27299 del 26/02/2015 di questo Dipartimento, con la quale si precisa che non esiste “ *una graduatoria regionale integrata definitiva formalmente adottata... e che le uniche procedure che hanno interessato gli uffici provinciali del lavoro hanno determinato la sola predisposizione di elenchi provinciali redatti sulla base delle procedure di selezione ex art. 16 legge n. 56/87*”;

CONSIDERATO

- che, per effetto della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 e del D.P.R.S. 22 giugno 2001, n. 9, è mutato radicalmente l'assetto professionale della Regione siciliana ed il quadro normativo nel cui ambito l'avviso di selezione era contenuto e che le assunzioni dei 267 operatori tecnici non trovano copertura nel bilancio regionale;
- che, come rilevato nella richiamata nota prot. 40927/2014 del Dipartimento Regionale del Lavoro, “ *il contenzioso ancora in itinere può portare ad ulteriori condanne dell'amministrazione, che sono già pervenute nomine di Commissari ad acta per l'esecuzione dei giudicati e che sono verosimili anche richieste risarcitorie dei soggetti per i quali sono stati disposti dall'autorità giudiziaria gli inserimenti in graduatoria*”
- che, pertanto, la richiesta del Dipartimento Beni culturali, promotore della selezione, di ritirare il provvedimento di indizione della stessa, è fondata su congrue motivazioni, che giustificano la riconsiderazione dell'interesse pubblico originario al reclutamento delle figure professionali oggetto del bando, sia sotto il profilo giuridico dello “ *ius superveniens*”, che su quello economico/finanziario, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica e di riduzione della dotazione organica del personale regionale;

VISTA la L. 296/2006, ed in particolare il comma 557, in base al quale deve garantirsi la riduzione delle spese relative al personale, tenuto conto dei vincoli di legge in merito all'utilizzo del turn over;

CONSIDERATO che la Regione siciliana rientra tra gli Enti destinatari delle norme sul patto di stabilità e come tale soggetta a vincoli assunzionali e cogenti vincoli finanziari e di bilancio;

CONSIDERATO che la L.R. 19/2008 e relativi D.P.R.S. nn. 12/2009 e 6/2013 hanno, tra l'altro, come obiettivo il contenimento del costo del lavoro pubblico regionale quale elemento di razionalizzazione della spesa pubblica nell'ambito del processo di riorganizzazione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che il comma 10 dell'art. 1, l.r. 29 dicembre 2008, n. 25 stabilisce il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione regionale, prorogato dalle successive leggi regionali 12 maggio 2010, n. 11 e 28/12/2010, n. 24;

VISTE le linee di indirizzo del Governo Regionale espresse con le Delibere nn. 207 del 05/08/2011 e 317 del 4/09/2012, nonché le norme di cui all'art. 1 co.3 della l.r. 9/2012 in materia di riduzione degli organici;

RITENUTO che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso in presenza di fondati motivi di interesse pubblico che sconsigliano la prosecuzione dell'iter per fondati motivi di inopportunità;

RITENUTO che in ragione della riconsiderazione dell'interesse pubblico, alla luce delle superiori motivazioni, non sussiste più per l'Amministrazione Regionale un attuale e concreto interesse ad assumere le figure professionali reclutabili con l' “ *avviso pubblico di selezione per l'assunzione di n. 267 operatori tecnici del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui alla tabella A della legge regionale 27 aprile 1999, n. 8*”;

RITENUTO, pertanto, di dover revocare il D.A. n. 5480/2000 e successive m. ed .i, con il quale è stato bandito “ *l'avviso pubblico di selezione per l'assunzione di n. 267 operatori tecnici del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui alla tabella A della legge regionale 27 aprile 1999, n. 8*” e tutti gli atti ad esso consequenziali

DECRETA

Art.1 Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, è revocato il D.A. n. 5480/2000 e successive m. ed .i, con il quale è stato bandito “ *l'avviso pubblico di selezione per l'assunzione di n. 267 operatori tecnici del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui alla tabella A della legge regionale 27 aprile 1999, n. 8*” e tutti gli atti allo stesso consequenziali.

Il presente Decreto, non soggetto al visto della Ragioneria, sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la prevista pubblicazione e pubblicato ai sensi dell'art. 68, co.5 della L.R. 18/08/2014, n. 21.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Palermo, li - 9 MAR. 2015

Il Dirigente Generale
L. Giammanco



plm